

b) di avere/non avere già usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;

c) di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa a decorrere dalla data di inizio del corso e per tutta la sua durata;

d) di svolgere/non svolgere attività esterne, anche occasionali e di breve durata, specificando in caso affermativo i termini del rapporto;

e) di impegnarsi, qualora intraprenda attività esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne comunicazione al Coordinatore del corso e, per conoscenza, all'Amministrazione Universitaria, affinché il Collegio dei Docenti si esprima circa la compatibilità o meno tra la frequenza al corso di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attività;

f) di impegnarsi, qualora ammesso al dottorato senza fruizione della borsa di studio, a dare comunque comunicazione all'Amministrazione universitaria dell'attività di lavoro dipendente dallo stesso prestata presso ente pubblico o privato;

g) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorato;

h) i portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal pagamento del contributo.

La domanda di iscrizione dovrà, inoltre, essere corredata di:

1. fotocopia di un documento d'identità, in corso di validità e debitamente firmata;

2. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo;

3. permesso di soggiorno in corso di validità (per i soli cittadini non comunitari).

solo da parte di coloro che non usufruiscono di borsa di studio:

ricevuta del versamento di Euro 577,47 relativo alla prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi da effettuarsi sul conto corrente n. 000029465268 intestato all'Università per Stranieri di Perugia presso Unicredit Banca S.p.a. sportello Perugia-Università - IBAN: IT 31 H 02008 03043 000029465268, swift address: UNCRITM1J11, con la seguente causale: "1° rata di iscrizione al dottorato di ricerca indirizzo in".

2. Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini sopracitati saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti; in tali ipotesi, i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.

3. L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

4. L'esclusione dalla partecipazione al corso può essere disposta, per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento motivato del Rettore.

Art. 8.

Ammissione in sovrannumero

I candidati idonei, se titolari di assegni di ricerca, possono essere ammessi al Dottorato di Ricerca in sovrannumero nel limite della metà dei posti istituiti.

Possono altresì essere ammessi al Dottorato di Ricerca, in sovrannumero, nel limite della metà dei posti istituiti, i cittadini stranieri che risultino idonei un graduatoria, purché titolari di borse di studio conferite sulla base del merito.

Art. 9.

Borse di studio

1. La borsa di studio concessa dall'Università per Stranieri e quelle eventualmente messe a disposizione da istituzioni pubbliche o private prima della scadenza del bando vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, per un importo annuo lordo pari a Euro 13.638,47.

2. La durata della Borsa di studio è pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo, salvo motivata delibera del Collegio dei Docenti.

3. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di un dottorando titolare di borsa di studio, la borsa stessa sarà attribuita, rispettando l'ordine della graduatoria, al primo dei dottorandi non borsisti, con le seguenti modalità:

qualora non sia trascorso un mese dall'inizio del corso la borsa verrà attribuita per intero e l'Amministrazione universitaria restituirà al borsista subentrante la prima del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi;

qualora sia trascorso più di un mese dall'inizio del corso la borsa verrà attribuita per la parte residua e il borsista subentrante non dovrà corrispondere le rate del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi dovute successivamente al suo subentro.

4. Le Borse di dottorato non possono essere cumulate con altre Borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.

5. Gli eventuali periodi di soggiorno all'estero, finanziati dall'Università mediante l'elevazione del 50% dell'importo della borsa di dottorato in proporzione ed in relazione ai periodi di permanenza all'estero, devono essere debitamente autorizzati dal Rettore, su richiesta del dottorando. Tale richiesta deve essere corredata da dichiarazione del Coordinatore del corso attestante che l'attività per la quale si chiede la mobilità del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati.

6. I periodi di soggiorno all'estero non possono in alcun caso superare nove mesi nel triennio di durata del corso.

7. Il pagamento della Borsa viene effettuato in rate bimestrali posticipate.

8. Chi abbia usufruito di una Borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non può chiedere di fruirla una seconda volta.

Art. 10.

Contributo per l'accesso e la frequenza al corso

Il contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato, che deve essere versato con le modalità indicate al precedente art. 7 da coloro che non usufruiscono della borsa di studio, è commisurato alle seguenti classi di reddito equivalente:

Fasce	Tassa regionale	Contributi universitari	Totale tasse e contributi
fino a € 10.000	77,47	500,00	577,47
Da € 10.001 a € 20.000	77,47	600,00	677,47
da € 20.001 a € 30.000	77,47	750,00	827,47
da € 30.001 a € 40.000	77,47	950,00	1.027,47
da € 40.001 a € 50.000	77,47	1.200,00	1.277,47
oltre € 50.001	77,47	1.500,00	1.577,47
Portatori handicap (invalidità pari o superiore al 66%)	77,47	0,00	77,47

Il contributo va versato come segue:

1° rata: € 577,47: all'atto dell'iscrizione;

2° rata: pari alla differenza fra l'importo dovuto sulla base della classe di reddito di appartenenza e l'importo versato per la prima rata: entro il 30 aprile 2013.

Art. 11.

Obblighi dei dottorandi

1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare il corso di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.

